



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero consorzio comunale di Agrigento)

Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n.14 del 17/10/2024

**PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2024-2026**

Il Collegio dei Revisori dei conti nominato con deliberazione n° 9 del 24/05/2024 per il triennio in corso nelle persone di:

- Felicia Calamunci Chianisi (Presidente);
- Salvatore Panebianco (Componente);
- Aldo Mazzotta (Componente);

riunito in teleconferenza per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *«in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*

- l'art. 1, comma 557-*quater*, della L. 296/2006 che dispone che *«Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui *«Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558»* [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia»* (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *«Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la*

predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELIC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

- la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede per l'anno 2024/26, assunzioni nell'area tecnica, in quanto detto ufficio dispone di una sola figura , Area dei funzionari e di un esperto qualificato per n.6 ore settimanali mediante l'istituto dello scavalco condiviso; tutto ciò premesso per coprire le carenze di detto ufficio, viene previsto di assumere n.2 figure tecniche, profilo professionale esperto affari tecnici e produttivi, Area di funzionari delle E.Q. a tempo determinato per 36 mesi di cui 1 unità a n.12 ore settimanali e n.1 a 36 ore settimanali, ex art.110 del TUEL, per un costo complessivo di euro 48.345,96, euro 12.086,48 per le 12 ore settimanali e euro 36.259,48 per le 36 ore settimanali;

-che dette assunzioni corrispondono a posti vacanti in dotazione organica e che ai sensi dell'art.33, del D.lgs 30 marzo 2001, n.165 , l'Ente ha dato atto che non presenta situazioni di eccedenze di personale;

Considerato che

le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2021	9.975.921,33
entrate correnti anno 2022	9.626.697,28
entrate correnti anno 2023	9.773.746,29
media entrate correnti	9.792.121,63
stanziamento definitivo FCDE 2023	1.512.320,00

spesa di personale 2018	2.504.735,95
spesa di personale 2023 rilevante	1.579.575,48
% rapporto spese di personale 2023 media entrate correnti - FCDE	19,08
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	26,90
Valore assoluto	2.227.266,64

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le relative risorse in relazione al fabbisogno di personale;
- le assunzioni ipotizzate comportano un incremento su base annua della spesa di personale in misura pari ad euro 48.345,96;
- computando l'impatto delle assunzioni ipotizzate, l'Ente rientra nel valore di soglia come da prospetto allegato:

PREVISIONE 2024 - 2026			
Componenti	2024	2025	2026
Costo Lordo (diretti + contr.)	2.370.007,21 €	2.389.175,00 €	2.389.175,00 €
Totale	2.372.031,21 €	2.391.200,00 €	2.391.200,00 €
a dedurre Risorse esterne	487.282,70 €	487.282,70 €	487.282,70 €
a dedurre Risorse eterofinanziate	105.903,61 €	105.903,61 €	105.903,61 €
a dedurre Risorse per comandi	25.728,44 €	25.728,44 €	25.728,44 €
Totale spese previsionali	1.753.116,46 €	1.772.285,25 €	1.772.285,25 €
Valore Max	2.227.266,64 €	2.227.266,64 €	2.227.266,64 €
Margine (+/-)	474.150,18 €	454.981,39 €	454.981,39 €
Incidenza (H31/E27)	21,17%	21,40%	21,40%

Tenuto conto che

- con deliberazione n° 27 del 19/08/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso e relativa trasmissione dei dati alla BDAP;
- con deliberazione n° 30 del 19/09/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto (2023) dell'esercizio precedente e relativa trasmissione dei dati alla BDAP;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del

29/09/2023 è stato approvato il bilancio consolidato 2022 e relativa trasmissione dei dati alla BDAP;

- l'Ente sta rispettando la programmazione effettuata in ordine al recupero del disavanzo di amministrazione, disavanzo proveniente dal cambio di metodo di determinazione del FCDE così come definito con deliberazione n° 51 del 17/12/2020.

Il collegio

Alla luce di quanto sopra si esprime PARERE FAVOREVOLE con riferimento alla legittimità, congruità, coerenza e attendibilità sugli aspetti contabili della proposta di deliberazione in esame, limitatamente alla sezione riferita alla ricognizione triennale del fabbisogno di personale e assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dottoressa Felicia Calamunci Chianisi

Dottore Salvatore Panebianco

Dottore Aldo Mazzotta